



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2022, proposto da
Andrea De Bono, Emanuela Fagnani, Valentina Eramo, Valentina Gagliardi,
Ombretta Giorgi, Monia Giovannini, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo
Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ausl 4 di Teramo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) Della Comunicazione prot. n. 0024990/22 del 24.02.2022 recante la rettifica delle soluzioni per n. 7 domande della prova scritta unica del Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di 196 posti di operatore socio-sanitario OSS, categoria B, livello economico BS, a tempo indeterminato, per le esigenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila, indetto dall'AUSL 4 di Teramo con Bando

pubblicato in GU n. 48 del 23.06.2020, per come in seguito rettificato, e in particolare nella parte in cui si rettificano le soluzioni per il quesito “Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie” e per il quesito “Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato”;

2) dell'Esito post rielaborazione pubblicato sul sito istituzionale dell'AUSL 4 di Teramo nella parte in cui si prevede il non superamento della prova d'esame da parte degli odierni ricorrenti;

3) degli Esiti prova dei ricorrenti per come ingiustamente rettificati dalla P.a. visualizzabili sulle aree personali del sito istituzionale di riferimento;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, se ritenuto opportuno: a) il Verbale n. 11 del 02.02.2022 della Commissione esaminatrice a cui rinvia la Comunicazione del 24.02.2022, sebbene non conosciuto; b) il Verbale n. 12 del 21.02.2022, sebbene allo stato non conosciuto; c) ogni altro istruttorio sotteso alla rettifica delle soluzioni sui quesiti meglio indicati in ricorso, sebbene non conosciuto, d) ogni altro atto sotteso alla rettifica dei punteggi riportati negli Esiti prova dei ricorrenti.

Per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti “idonei”, con ripristino del punteggio originariamente assegnato sulla prova d'esame,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a ripristinare i punteggi originariamente attribuiti agli odierni ricorrenti, riconoscendoli come “idonei” e includendoli per l'effetto nella Graduatoria di merito, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti dei medesimi.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazioni del sottoscritto difensore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

1.§. Considerato:

-- che, a prescindere dai profili del fumus boni iuris, in ogni caso, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione interinale del provvedimento in quanto la domanda di misura interinale appare sfornita dei requisiti della estrema gravità ed urgenza indilazionabile rispetto alla discussione collegiale dell'istanza di sospensiva che è richiesta dall'art. 56 c.p.a.;

-- che, essendo la procedura ancora in corso e non essendo ancora stata pubblicata nemmeno la graduatoria, vale a dire l'atto di conclusione del procedimento, non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura interinale.

2.§. A tutela di tutti i partecipanti che sono comunque potenziali controinteressati deve essere invece accolta l'istanza di notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso non trattandosi di esclusione dalla procedura per difetto di requisiti ma di contestazione dell'esito delle prove. In conseguenza deve disporsi la pubblicazione integrale del ricorso e del presente decreto sui siti web della capofila AUSL 4 Teramo intimata;

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione del presente decreto, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

3.§. Considerato altresì necessario ordinare all'Amministrazione il deposito in giudizio dei verbali e/o degli atti e di ogni altro documento istruttorio relativi alla correzione della prova scritta digitale sostenuta dai ricorrenti e, in particolare, dei verbali concernenti la rivalutazione della Commissione in ordine ai quesiti oggetto di contestazione.

Il Direttore Generale F.F. dell'Azienda USL di Teramo capofila per la presente procedura dovrà provvedere al predetto incumbente entro 5 giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

- a) respinge la domanda di tutela interinale;
- b) dispone la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web dell'AUSL 4 intimata;
- c) ordina il deposito degli atti di cui in motivazione;
- d) fissa la discussione collegiale, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del c.p.a. alla Camera di Consiglio del 11 maggio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 14 aprile 2022.

**Il Consigliere delegato
Mario Gabriele Perpetuini**

IL SEGRETARIO

Il Sottoscritto Avv. Danilo Granata, quale difensore di parte ricorrente

ATTESTA

che la copia informatica allegata contenente il decreto cautelare n. 73-2022 emesso dal TAR Abruzzo - L'Aquila Sez. I è conforme all'originale digitale da cui è estratto.